



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 14 July 2011**

**12873/11**

**ENV 616  
WTO 273  
MI 362  
CODEC 1207  
INST 362  
PARLNAT 188**

**COVER NOTE**

---

from: The President of the Italian Senate  
date of receipt: 12 July 2011  
to: Mr Donald TUSK, President of the Council of the European Union  
No Cion doc.: COM (2011) 245 final  
Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council  
concerning the export and import of dangerous chemicals (recast)  
[doc. 9896/11 ENV 344 WTO 202 MI 246 CODEC 777]  
- Reasoned opinion <sup>1</sup> on the proposal by the Commission

---

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

---

<sup>1</sup> The Council has received this text in Italian only.

*Senato della Repubblica  
Il Presidente*

Roma, 12 LUG. 2011  
Prot. n. 623/UC

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (COM (2011) 245 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor Donald Tusk  
Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XVI LEGISLATURA

---

Doc. XVIII-bis  
n. 44

**RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore ADERENTI*)

*approvata nella seduta del 29 giugno 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO SULL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DI  
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (COM(2011) 245 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 2011

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 245 definitivo,

considerato che esso propone una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, provvedendo a raccogliere, aggiornare e coordinare la normativa comunitaria relativa all'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

considerato che l'atto in esame apporta alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative riguardanti la definizione e l'armonizzazione della terminologia esistente nonché modifiche alla procedura del cosiddetto «consenso esplicito» da parte del Paese importatore;

considerato inoltre che fra le novità significative della proposta vi è la partecipazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche alle funzioni amministrative, tecniche e scientifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni di sua competenza;

tenuto conto del fatto che la proposta è finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi pur rimanendo pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l'ambiente nel suo complesso;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare adeguatamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, e nell'articolo 207 del TFUE, per quanto riguarda la politica commerciale comune;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo le istituzioni dell'Unione sono competenti per la rifusione della normativa europea. Inoltre l'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose comportano aspetti transnazionali che possono essere affrontati meglio al livello dell'Unione europea;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua agli obiettivi che intende perseguire;

nel merito, si segnala che la Commissione europea utilizza la procedura degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE per consentire le «modifiche di voci esistenti nell'allegato V» e che sarebbe opportuno effettuare una ulteriore riflessione sull'inclusione di tale aspetto nella nozione di elementi non essenziali della proposta, che giustificano l'uso della delega;

si sottolinea, infine, come le modificazioni apportate siano complessivamente di piccola entità e comunque nel solco di quanto previsto dalla Convenzione di Rotterdam e dai regolamenti sulla medesima materia, finalizzati a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione fra le parti nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose, per un uso ecocompatibile di tali sostanze.